

LINEE GUIDA ex art. 63 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA
GIUSTIZIA RIPARATIVA

PREMESSA

L'entrata in vigore della nuova disciplina organica della giustizia riparativa (artt. 42-67 d.lgs. n. 150/2022) rende opportuna l'adozione di prassi condivise fra magistratura e avvocatura¹.

In particolare, nelle presenti linee guida vengono individuate le modalità operative, differenziandole a seconda della fase del procedimento (cognizione o esecuzione), nonché le modalità di comunicazione da utilizzare nella pratica.

Il gruppo di lavoro si impegna sin d'ora ad organizzare riunioni almeno semestrali per aggiornare ed integrare il presente schema operativo elaborato con il contributo concorde della Corte di Appello, della Procura Generale presso la Corte di Appello, del Tribunale Ordinario di Torino, del Tribunale di Sorveglianza, della Procura della

¹ Qui le fonti principali di riferimento:

- d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, Titolo IV "Disciplina organica della giustizia riparativa" (artt. 42-67)
- come modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134"
- legge delega 27 settembre 2021 n. 134 (art. 1 comma 18).

Fonti richiamate dalla legge delega e dalla relazione illustrativa:

- Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
- Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulla giustizia riparativa in materia penale, Rec. (2018) 8, IV, 22;
- Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati Membri no. R (99) 19 in materia di mediazione penale;
- Risoluzione 12/2002 ECOSOC *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*.

Repubblica presso il Tribunale di Torino, dell'Ordine degli Avvocati di Torino e della Camera penale di Torino.

Il gruppo di lavoro si riserva di adottare un protocollo aggiuntivo con la partecipazione dei Centri Giustizia Riparativa (di seguito Centri GR) individuati sul territorio ai sensi e con le modalità di cui all'art. 63 d.lgs. n. 150/2022.

Alle presenti linee guida sono allegati i modelli di provvedimenti standard di invio al programma di giustizia riparativa.

Le specificità relative all'accesso alla Giustizia Riparativa da parte dei soggetti condannati con sentenza irrevocabile sono trattate in uno specifico capitolo che chiude le presenti linee guida.

ACCESSIBILITÀ

La Giustizia Riparativa è fondata sulla libera, informata, consensuale, attiva e volontaria partecipazione degli interessati alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto con l'aiuto di un terzo (il mediatore), sulla confidenzialità e riservatezza² dei programmi e dei percorsi, sull'equiprossimità del mediatore, nonché sulla gratuità dell'intervento (artt. 43, 47, 50, 51 e 52 d.lgs. n. 150/2022).

Essa ha natura di giustizia complementare.

² Si rammenta la sanzione processuale dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni e informazioni rese nel corso dei programmi di giustizia riparativa, nonché delle intercettazioni e dei sequestri (artt. 51 e 52 d.lgs. n. 150/2022, salve le eccezioni ivi specificatamente previste).

L'accesso ai programmi di giustizia riparativa deve essere consentito in qualsiasi fase del giudizio, dalle indagini preliminari alla fase dell'esecuzione, finanche dopo l'esecuzione della pena o in caso di proscioglimento.

L'accesso deve essere, inoltre, consentito per qualsiasi tipo di reato, senza distinzione alcuna, a prescindere dal fatto che sia individuabile in concreto una "vittima" dello stesso ovvero che manchi il consenso all'invio della vittima individuata (dovendosi demandare al mediatore la scelta del programma di giustizia riparativa idoneo rispetto al caso concreto ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 150/2022).

Deve essere assicurata l'assoluta gratuità del percorso.

INFORMAZIONE

I firmatari delle presenti linee guida si impegnano affinché sia data tempestiva esecuzione agli oneri di informazione previsti dalla legge.

In particolare, l'informazione deve essere inserita nei seguenti atti:

PM:

- informazione di garanzia, diretta all'indagato ex art. 369 c.p.p.;
- avviso alla persona offesa ex art. 90-*bis*, lett. p-*bis*) e p-*ter*), c.p.p.;
- avviso alla vittima del reato ex art. 90-*bis*.1 c.p.p.;
- informazioni date dalla p.g. all'atto dell'arresto o del fermo ex art. 386 c.p.p.;
- richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato ex art. 408 c.p.p.;
- altri casi di richiesta di archiviazione ex art. 411 c.p.p.;
- avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-*bis* c.p.p.;
- decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 c.p.p.;

- decreto di citazione per l'instaurazione del giudizio direttissimo per l'imputato libero a seguito di udienza di convalida del GIP o se ha confessato nei 30 giorni da iscrizione della notizia di reato (art. 450 c.p.p.);
- nell'ordine di esecuzione delle pene detentive ex art. 656 c.p.p.;
- nell'ordine di esecuzione delle pene pecuniarie ex art. 660 c.p.p.

GIP/GUP:

- negli adempimenti esecutivi in caso di applicazione di misura cautelare³;
- in caso di fissazione udienza ex art. 409, comma 2, c.p.p.⁴;
- nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ex art. 419 c.p.p.⁵;
- nel decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p.⁶;
- nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 447 c.p.p. in caso di patteggiamento in caso di indagini⁷;
- nel decreto di giudizio immediato ex art. 456 c.p.p.;
- nel decreto penale di condanna⁸.

Inoltre, nella sospensione del procedimento con messa alla prova il programma di trattamento potrà contenere l'indicazione delle *“condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa”* (art. 464-bis, comma 4 lett. c), c.p.p.).

3 Art. 293. Adempimenti esecutivi. 1-bis) *“della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa”*

4 Occorre dare avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa della facoltà di accedere al programma di giustizia riparativa.

5 Nell'avviso è indicata anche l'informazione all'imputato e alla persona offesa dal reato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

6 *“L'avviso all'imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa”.*

7 *“Nel decreto di fissazione dell'udienza è indicata l'informazione alla persona sottoposta alle indagini della facoltà di accedere al programma di giustizia riparativa”.*

8 Art. 460, lett. h-bis), c.p.p. *“l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa”.*

L'avviso deve essere contenuto anche negli atti preliminari al giudizio di appello (art. 601 c.p.p.).

L'informazione deve essere assicurata in una lingua conosciuta dal destinatario (anche garantendo la presenza di un interprete gratuito che lo assista nel percorso ex art. 49 d.lgs. n.150/2022).

L'elenco dei Centri è allegato alle presenti linee guida ed aggiornato con recapiti e specializzazioni⁹.

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Ai programmi di Giustizia Riparativa sono ammessi a partecipare la persona indicata come autore dell'offesa, la vittima¹⁰, i loro familiari, altri soggetti appartenenti alla comunità o terzi comunque interessati¹¹.

Sono riservati alla competenza del Centro Giustizia Riparativa:

- l'acquisizione del consenso dei partecipanti all'avvio del programma¹²;
- la scelta e la gestione del programma¹³.

Il programma può svolgersi con la partecipazione di una vittima aspecifica¹⁴.

⁹ Cfr. nota del Ministero DGMC 7.12.2023.0077668.U

¹⁰ Le dizioni generiche sono volute dal d.lgs. n. 150/2022 (cfr. art. 45).

¹¹ Artt. 42 e 45 d.lgs. n. 150/2022. A titolo esemplificativo, sono terzi interessati i famigliari della vittima o della persona indicata come l'autore del fatto, la comunità in seno alla quale si è svolto il fatto e tutti i soggetti indicati nell'art. 45 lett. c) d.lgs. n. 150/2022. Per es. la classe della scuola, tutti gli enti ed associazioni legittimate a costituirsi parte civile, etc.

¹² Artt. 47-49 d.lgs. n. 150/2022.

¹³ Artt. 53- 56 d.lgs. n. 150/2022.

¹⁴ Art. 53, comma 1 lett. a), d.lgs. n. 150/2022.

L'invio ai programmi di giustizia riparativa è disposto dall'Autorità Giudiziaria¹⁵.

Ascolto delle parti e vaglio di ammissibilità ex art. 129-bis c.p.p.

L'invio al Centro Giustizia Riparativa deve essere preceduto dall'ascolto delle parti da parte del magistrato competente (art. 129-bis, comma 3, c.p.p.).

L'ascolto è finalizzato a verificare la sussistenza delle tre condizioni per l'invio previste dall'art. 129-bis, comma 3, c.p.p.:

- prima condizione, negativa: assenza di un pericolo concreto per gli interessati;
- seconda condizione, negativa: assenza di un pericolo concreto per l'accertamento dei fatti;
- terza condizione, positiva: utilità dello svolgimento di un programma di giustizia riparativa ai fini della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede¹⁶.

Il vaglio di ammissibilità è compiuto nell'interesse della vittima e dell'autore del reato (art. 18 lett. a) l. 134/2021).

La richiesta di invio alla giustizia riparativa dell'autore del reato e/o della vittima deve essere presentata dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale.

¹⁵ Art. 1, comma 18 lett. c).

¹⁶ Il criterio guida è quello dell'utilità sia per la vittima che per la persona indicata come autore dell'offesa. Ciò premesso, occorre tenere conto innanzitutto delle modalità e circostanze del fatto e della peculiarità del caso. Rileva, inoltre, la situazione attuale quale, a titolo esemplificativo: l'essere le parti a tutt'oggi in conflitto, con proliferazione di relative azioni giudiziarie; lo stato attuale della relazione fra gli interessati; la frequentazione, da parte degli interessati, del medesimo ambiente di vita (territorio, scuola, lavoro, abitazione, ambiente familiare, etc.). Rilevano altresì: la personalità degli interessati; l'emersione del bisogno di uno spazio di confronto e/o ascolto da parte degli interessati, compresa la collettività coinvolta dal fatto di reato.

L'istante che formula avanti all'Autorità Giudiziaria la richiesta di invio è invitato ad allegare gli elementi di rilievo ai fini della valutazione dell'utilità per la risoluzione delle controversie, nonché dell'assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti, ai sensi del comma 3 dell'art. 129-*bis* c.p.p. (vedi nota 17). È consigliato allegare alla domanda opportuna documentazione.

Il difensore che propone l'istanza è invitato a darne comunicazione con posta elettronica al difensore degli altri soggetti coinvolti nel procedimento.

Il magistrato, letta l'istanza, valuta se le allegazioni possano tenere luogo dell'ascolto diretto, salvo che l'ascolto diretto sia espressamente chiesto.

Nel caso in cui si proceda all'invio d'ufficio, è sempre disposto l'ascolto diretto dell'autore del fatto e, qualora il Giudice ne ritenga l'opportunità, anche della persona offesa.

Nel caso in cui si proceda con ascolto diretto, esso avviene in udienza, della cui fissazione deve essere dato sempre avviso alla persona offesa.

Se emerge la contrarietà della vittima all'invio, nel corso dell'audizione o comunque dagli atti, l'Autorità Giudiziaria ne fa esplicita menzione nell'eventuale provvedimento di invio, cosicché il Centro GR possa tenerne conto, anche nel predisporre modalità adeguate di intervento.

Nel provvedimento di invio sono, inoltre, inserite tutte le informazioni utili al Centro GR per le valutazioni di sua competenza in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza per lo svolgimento del programma (cfr. artt. 43, ultimo comma, e 54 d.lgs. n. 150/2022)¹⁷.

¹⁷ Sui compiti del Centro GR in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza per la vittima, cfr. Raccomandazione (2018) 18, III.14; V.28, 29; VI.46,47; Direttiva 2012/29/UE considerando 9 e 46 nonché art. 12 lett. a). Raccomandazione (99)9, V.27

L'acquisizione del consenso (art. 48 d.lgs. n. 150/2022) e il giudizio di fattibilità (art. 54 d.lgs. n. 150/2022) sono riservati al Centro GR.

AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE

Nella fase delle indagini, la competenza per l'invio è affidata al Pubblico Ministero, che vi provvede con proprio decreto.

Dopo l'esercizio dell'azione penale, provvede il Giudice che procede (dunque, il GIP, il GUP, il Giudice del Dibattimento o la Corte di appello), con ordinanza (v. art. 45-ter disp. att. c.p.p.¹⁸).

Alcuni casi particolari:

- dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio e fino alla trasmissione del fascicolo al Giudice del dibattimento, è competente il Giudice per le indagini preliminari;
- dopo la sentenza e prima della trasmissione degli atti al Giudice dell'impugnazione, è competente il Giudice che ha pronunciato la sentenza;
- dopo la sentenza di primo grado e dopo la trasmissione degli atti è competente la Corte di Appello;
- durante il giudizio di Cassazione, è competente il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

In fase esecutiva, è competente la Magistratura di Sorveglianza (v. *infra*).

18 Art. 45-ter disp. att. c.p.p. Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa.

“1. A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal Giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al Giudice a norma dell'art. 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice, provvede il Giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”.

PROVVEDIMENTO DI INVIO

Alle presenti linee guida sono allegare alcune tracce, che potranno supportare l'Autorità Giudiziaria nel predisporre il provvedimento di invio alla GR.

Nel provvedimento di invio, può essere indicato al Centro GR un arco temporale, di norma ricompreso tra i 3 e i 6 mesi, ritenuto congruo per l'elaborazione e lo svolgimento del programma

Il provvedimento di invio viene depositato nella cancelleria del Giudice procedente e, se non è letto in udienza, viene notificato alle parti.

Esso deve indicare la data dell'udienza di rinvio e un termine, antecedente ad essa, per il deposito nel fascicolo della relazione del Centro GR prevista dall'art. 57 d.lgs. n. 150/2022.

Nel corso del programma, il magistrato può richiedere in ogni tempo al Centro GR l'invio delle relazioni sullo stato e sui tempi del programma, di cui all'art. 55, ultimo comma, d.lgs. n. 150/2022.

a) INDAGINI PRELIMINARI

Nella fase delle indagini preliminari, l'invio è disposto dal Pubblico Ministero, con decreto.

Salve diverse valutazioni e tenuto conto di quanto emerso in sede di audizione ex art. 129-bis, comma 3, c.p.p., nel decreto sono indicate le seguenti informazioni contenute nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.:

- generalità dell'indagato;

- norme di legge violate;
- luogo e data del fatto.

È rimessa alla valutazione del magistrato l'indicazione per intero dell'addebito e l'indicazione di ulteriori eventuali informazioni.

Il Pubblico Ministero valuta se adottare modalità riservate nella verbalizzazione delle generalità della persona offesa, motivando sul punto.

Analoga precauzione il Pubblico Ministero potrà adottare, motivando, nel decreto di invio al Centro di Giustizia Riparativa di cui all'art. 129-*bis*, comma 3, c.p.p.

Nel decreto è indicato altresì:

- se, in base all'attuale qualificazione giuridica, il reato è perseguibile a querela;
- se il procedimento è stato sospeso ex art. 129-*bis*, commi 4 e 4-*bis*, c.p.p.

b) FASE DI COGNIZIONE

Nella fase di cognizione, il Giudice dispone l'invio con ordinanza.

L'ordinanza contiene:

- le generalità dell'imputato e della persona offesa;
- il capo d'imputazione per intero, con la specificazione se, in base all'attuale qualificazione giuridica, il reato è perseguibile a querela; è rimessa alla valutazione del magistrato l'indicazione di ulteriori eventuali informazioni;
- le disposizioni relative alla sospensione del processo ex art. 129-*bis*, comma 4, c.p.p.

Il Giudice valuta se adottare modalità riservate nella verbalizzazione delle generalità della persona offesa, motivando sul punto.

Analoga precauzione il Giudice potrà adottare, motivando, nel decreto di invio al Centro di Giustizia Riparativa di cui all'art. 129-*bis*, comma 3, c.p.p.

RELAZIONI E COMUNICAZIONI **ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

La relazione di restituzione del Centro di Giustizia Riparativa, prevista dall'art. 57¹⁹ d.lgs. n. 150/2022, riferisce su:

- la mancata effettuazione o l'interruzione del programma ovvero il mancato raggiungimento dell'esito riparativo, con specificazione delle parti del programma svolto (per es.: colloqui individuali, incontri faccia a faccia, etc.);
- in caso di effettuazione del programma, la descrizione dell'attività svolta e dell'esito riparativo raggiunto;
- ulteriori informazioni che i partecipanti richiedano di riferire all'A.G., con il loro consenso.

Dalla relazione ex art. 57 vanno distinte le comunicazioni di aggiornamento di cui all'art. 55, comma 4, d.lgs. n. 150/2022, che riguardano solo le informazioni sullo stato e sui tempi del programma.

19 Art. 57 – Relazione e comunicazioni all'autorità giudiziaria

“1. Al termine del programma viene trasmessa all'autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.

2. Il mediatore comunica all'autorità giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall'art. 58”.

Vige il divieto di valutare negativamente il mancato avvio del programma, la sua interruzione ovvero il mancato raggiungimento di un esito riparativo (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 150/2022).

È garantita in via assoluta la riservatezza (v. art. 50 d.lgs. n. 150/2022) sia delle dichiarazioni rese innanzi al mediatore, sia di quanto accaduto durante il percorso, comprese le attività svolte, al fine di garantire il rispetto assoluto della presunzione di innocenza²⁰. È altresì assicurata la necessaria riservatezza sull'attività, sugli atti compiuti e sui risultati raggiunti da parte dei mediatori, conoscibili solo con il consenso dell'interessato e solo dopo l'irrevocabilità della sentenza, proprio per evitare che le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso del programma possano incidere sul procedimento penale. L'art. 51 d.lgs. n. 150/2022 prevede, infatti, l'assoluta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del programma nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena.

Del programma il magistrato potrà in ogni caso tenere conto, anche se sia stato interrotto o se l'esito riparativo non sia stato raggiunto.

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 58 d.lgs. n. 150/2022²¹)

L'Autorità Giudiziaria valuta lo svolgimento del programma e il suo esito.

²⁰ Cfr. Raccomandazione (2018)8, V.30; Ris. 2002/12 ECOSOC II.8; Raccomandazione (99)9, IV.14; artt. 50-52 d.lgs. n. 150/2022.

²¹ Art. 58 – valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa

1. L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'art. 133 c.p., l'eventuale esito riparativo.
2. In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.

In particolare, per i reati procedibili a querela soggetta a remissione:

- l'esito riparativo raggiunto con la partecipazione del querelante è considerata causa estintiva del reato in quanto equiparata alla remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 152 c.p.²²;

per i reati procedibili d'ufficio o a querela non soggetta a remissione:

- ai fini di cui all'art. 133 c.p., quale ulteriore criterio da utilizzare ai fini della determinazione della pena;

- ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.;

- come condizione specifica della sospensione condizionale breve della pena ai sensi dell'art. 163, ultimo comma, c.p. (ovvero quella per pene non superiori ad un anno, se l'imputato ha "*partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo*").

Le riduzioni di pena in caso di esito riparativo saranno graduate in funzione della valutazione dell'Autorità Giudiziaria circa la ragionevolezza e la proporzionalità dell'esito riparativo raggiunto.

INVIO DOPO LA SENTENZA DI NLP/NDP

In questo caso, il soggetto prosciolto potrà presentarsi autonomamente presso il Centro di Giustizia Riparativa, producendo la sentenza, senza alcuna richiesta preventiva all'Autorità Giudiziaria.

22 Art. 152, comma terzo n. 2, c.p.:

“Vi è inoltre remissione tacita: (...) 2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo. Nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati”.

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELLA
FASE DELL' ESECUZIONE

INFORMAZIONE AI SOGGETTI IN ESPIAZIONE:

1. per i soggetti che iniziano l'espiazione della pena in **carcere**, l'istituto di pena informa sulla possibilità di accedere al PGR;

2. per i soggetti che iniziano l'espiazione della pena in **affidamento in prova al s.s.**, l'U.I.E.P.E. informa sulla possibilità di accedere al PGR;

3. per i soggetti che iniziano l'espiazione della pena in **semilibertà (sostitutiva e non)**, l'istituto di pena informa sulla possibilità di accedere al PGR;

4. per i soggetti che iniziano l'espiazione della pena in **detenzione domiciliare (sostitutiva e non)**, l'Autorità di P.S. informa sulla possibilità di accedere al PGR;

5. per i soggetti che iniziano l'esecuzione di una **misura di sicurezza detentiva (casa lavoro)**, l'istituto di pena informa sulla possibilità di accedere al PGR;

6. per i soggetti che iniziano l'esecuzione di una **misura di sicurezza detentiva (O.P.G. o casa di cura e custodia)**, la Direzione sanitaria informa sulla possibilità di accedere al PGR in base alla capacità effettiva di intendere dell'internato;

7. per i soggetti che iniziano l'esecuzione di una **misura di sicurezza non detentiva (libertà vigilata)**, l'U.I.E.P.E. informa sulla possibilità di accedere al PGR;

8. per i soggetti che iniziano l'esecuzione di una **misura di sicurezza interdittiva** (per esempio ex art. 609-*nonies*, comma, 3 c.p.), l'Autorità di P.S. informa sulla possibilità di accedere al PGR;

9. per i soggetti che iniziano l'esecuzione della **misura sostitutiva della libertà controllata**, l'Autorità di P.S. informa sulla possibilità di accedere al PGR.

INFORMAZIONE AI SOGGETTI NON IN ESPIAZIONE:

1. per i condannati destinatari **dell'ordine di sospensione pena** ex art. 656 comma 5 c.p.p. **dopo** l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, il PM avvisa il condannato che, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della sospensione dell'ordine di carcerazione, può presentare istanza di misura alternativa e che può accedere ai programmi di giustizia riparativa;

2. per i condannati destinatari **dell'ordine di sospensione pena** ex art. 656, comma 5, c.p.p. **prima** dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, l'Autorità di P.S., a cui vengono chieste informazioni sulla condotta del condannato, dopo l'emissione della sentenza, informa il medesimo sulla possibilità di accedere al PGR;

3. per i condannati che fanno **istanza di riabilitazione**, l'Autorità di P.S., a cui vengono chieste informazioni sulla condotta del condannato dopo la/le condanne, informa il medesimo sulla possibilità di accedere al PGR;

4. per i condannati nei cui confronti si apre il procedimento di **estinzione della pena per esito positivo dell'affidamento in prova al s.s.** o di estinzione della pena **a seguito di liberazione condizionale**, l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza dichiarativa di estinzione o di non estinzione contiene l'avviso che il condannato può accedere al PGR;

5. per i soggetti nei confronti dei quali si procede al **riesame della pericolosità sociale** per l'esecuzione di una misura di sicurezza (di ogni

specie) a cui non siano attualmente sottoposti, l'avviso sulla possibilità di accedere al PGR è inserito nel decreto di fissazione dell'udienza camerale;

6. per i soggetti nei cui confronti si procede per i **reclami di cui all'art. 35-bis** O.P. (art. 69, comma 6 lett. a) e b), O.P.) e **35-ter O.P.**, l'avviso sulla possibilità di accedere al PGR è inserito nel decreto di fissazione dell'udienza camerale;

7. per i condannati destinatari **dell'ordine di esecuzione delle pene pecuniarie dopo** l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, l'avviso sulla possibilità di accedere al PGR è inserito nell'ordine di esecuzione;

8. per i condannati destinatari **dell'ordine di esecuzione pene pecuniarie prima** dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata contiene l'avviso che il condannato può accedere al PGR;

9. per i condannati che chiedono la **remissione del debito o la rateizzazione della pena pecuniaria**, l'ordinanza di accoglimento/rigetto emessa dal Magistrato di Sorveglianza contiene l'avviso che il condannato può accedere al PGR;

10. per i condannati nei cui confronti si procede per la **determinazione delle modalità delle pene sostitutive** (libertà controllata, semidetenzione, detenzione domiciliare e semilibertà), l'ordinanza di applicazione/conferma/modifica delle prescrizioni emessa dal Magistrato di Sorveglianza contiene l'avviso che il condannato può accedere al PGR.

INVIO

La richiesta di invio formulata nella fase di esecuzione (in esito ad una condanna ormai definitiva) deve indicare:

- il procedimento ormai definitivo in relazione al quale il condannato vuole accedere al PGR (l'interessato potrebbe essere sottoposto a esecuzione per più condanne);
- gli elementi di rilievo ai fini della valutazione dell'utilità per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto accertato;
- le eventuali statuizioni civili derivanti dalla sentenza e le iniziative riparatorie/risarcitorie poste in essere prima e dopo il giudicato oppure le ragioni che hanno impedito detto adempimento;
- le circostanze che determinano l'assenza di pericolo concreto per gli interessati con riguardo alla situazione concreta (per es. rapporti attuali fra le parti, tempo trascorso dal fatto, condotta processuale, distanza abitativa fra le parti, etc, ai sensi dell'art. 15-*bis* O.P.).

In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'Autorità Giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI dell'ordinamento penitenziario, nonché della liberazione condizionale.

Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

L'invio al Centro GR deve avvenire di regola con un **provvedimento senza particolari formalità del Magistrato di Sorveglianza** e non del direttore dell'istituto. Vi è, infatti, la necessità che l'accesso ai programmi sia ampio e indiscriminato, con valutazione dei presupposti da parte del solo Magistrato di Sorveglianza.

Qualora nel programma trattamentale approvato sia già prevista l'opportunità di un programma di giustizia riparativa, l'ufficio di sorveglianza invia il fascicolo ad un Centro senza formalità.

Fermo quanto previsto dall'art. 15-*bis* O.P., l'ammissione al lavoro all'esterno, la concessione di permessi premio o di misure alternative di cui al capo VI dell'ordinamento penitenziario o della liberazione condizionale non possono mai essere subordinati alla partecipazione a programmi di giustizia riparativa.

Le presenti linee guida sono state emesse in data e saranno suscettibili di adeguamenti alla luce dell'impegno assunto tra le Autorità nel renderle coerenti alle eventuali modifiche normative, alle nuove riflessioni congiuntamente fatte con i Centri di giustizia riparativa e alle circostanze emerse nel corso della loro applicazione concreta.

Torino,

Il Presidente della Corte di Appello di Torino

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Torino

Il Presidente del Tribunale di Torino

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Il Presidente della Camera Penale 'Vittorio Chiusano' del
Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta